

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



14 MAG 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 7797/2009

SEZIONE LAVORO

Cron. *1527*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 30/01/2013
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO STILE - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7797-2009 proposto da:

SP [Empty box], domiciliato in
 ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio
 dell'avvocato PAOLO CIRIECO, rappresentato e difeso
 dall'avvocato GIUBBILEI GABRIELLO, giusta delega in
 atti;

- *ricorrente* -

contro

AG [Empty box], in persona
 dell'omonimo titolare rag. GM [Empty box],
 domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo

studio dell'avvocato GRIMALDI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato DIOMEDI ENRICO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 682/2008 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 12/12/2008 R.G.N. 156/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PS [redacted], premesso di essere ricorso al Tribunale di Tempio per vedere riconosciute le numerose pretese che vantava nei confronti della ditta AG [redacted] Melinos, datrice di lavoro, impugnava dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari le due sentenze -non definitiva e definitiva- che avevano definito il giudizio, dandogli ragione solo parzialmente.

Lamentava, in particolare, che il Tribunale aveva ommesso in entrambe le pronunce di decidere sulla domanda di rimborso delle spese di pernottamento sostenute a Verona; che, pur avendo dichiarato l'illegittimità del trasferimento dalla sede sarda alla unità locale nei pressi di Verona, aveva escluso la risarcibilità del danno sofferto ritenendolo non provato; che la sentenza non definitiva aveva errato nell'escludere un danno da demansionamento; che la sentenza definitiva aveva errato nella parte in cui aveva escluso il diritto a differenza retributive e allo straordinario, erroneamente valutando le risultanze istruttorie.

La convenuta ditta A [redacted] contestava il gravame.

Con sentenza del 26/11-12/12/2008 l'adita Corte d'appello accoglieva parzialmente il gravame, condannando la ditta AG [redacted] Melinos ad erogare allo S [redacted] la somma di € 5.079,87 oltre interessi e rivalutazione, confermando nel resto l'impugnata pronuncia.

Per la cassazione di tale decisione ricorre PS [redacted] con dieci motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste la ditta AG [redacted] con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso PS [redacted] denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza per aver ritenuto non provato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla illegittimità del trasferimento alla unità locale di SB [redacted] (VR), nonché

violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.e per averne escluso la prova in via presuntiva.

In particolare, la sentenza sarebbe contraddittoria laddove aveva riconosciuto la illegittimità del trasferimento ed il danno patrimoniale (e condannato a rimborsare le spese documentate) ma non anche il danno esistenziale, patito dal ricorrente con riguardo alla vita familiare ed a quella di relazione.

La censura è infondata.

Invero, la Corte d'Appello, mostrando di condividere l'assunto del primo Giudice, ha osservato che il danno esistenziale deve essere provato da colui che lamenta di averlo subito, aggiungendo che la liquidazione equitativa presuppone un danno risarcibile, attenendo solo alla sua quantificazione e che gli ordinari principi del codice di rito impongono che colui che avanza una pretesa provi il fondamento del suo diritto.

Pertanto -prosegue la Corte territoriale-, se è vero che il danno esistenziale consiste nell'obiettivo peggioramento delle condizioni di vita, conseguenza di un fatto che ha inciso su beni costituzionalmente protetti, e se è altrettanto vero che, nella specie, ci si trova dinanzi ad un fatto ingiusto del datore di lavoro che può avere inciso su diritti costituzionalmente rilevanti, collegati famiglia, alla vita di relazione ecc, è altresì vero che non è *in re ipsa* detto peggioramento.

Coerentemente con tale impostazione, la Corte di merito ha rilevato che lo , avrebbe dovuto almeno allegare quali conseguenze sul piano degli affetti e della vita di relazione avesse comportato il trasferimento e il fare rientro nella abitazione circa, una volta al mese, ciò ai fini della concreta utilizzazione delle presunzioni dalle quali partire, perché se ne potesse rilevare il carattere di concordanza, univocità ecc, essenziale per ritenere raggiunta una prova sufficiente ad affermare la verifica di un danno.

Nel caso in esame, non solo nulla era stato detto, ma risultava che già prima del

ley

trasferimento lo viaggiava e di fatto stava tutta la settimana fuori, così che di fatto non coltivava né relazioni né rapporti particolarmente stretti e continuativi con la sua famiglia, di talché, in realtà, nessuna modifica, in senso peggiorativo della sua qualità di vita poteva perfino ipotizzarsi.

Così argomentando la Corte territoriale ha mostrato di adeguarsi ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui il pregiudizio non si pone come conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, per cui non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare la illegittimità della condotta datoriale ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., anche con presunzioni, del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con detta condotta (*ex plurimis*, Cass. n. 19785/2010; Cass. n. 25575/2011; Cass. n. 29832/2008).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte d'appello correttamente valutato la gravità del comportamento datoriale, che "avrebbe dovuto trasferire altro lavoratore successivamente assunto invece di esso", come richiesto di provare.

Il motivo è infondato, alla luce dell'orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di trasferimento del dipendente, le disposizioni collettive possono integrare la disciplina dell'art. 2103 cod. civ. (avente riguardo soltanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive) attribuendo rilievo anche alle esigenze di ordine personale e familiare del lavoratore, ma resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso, da parte della predetta disciplina collettiva, che l'obbligo di valutare tali esigenze comporti procedure concorsuali o comparazioni fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento, in quanto il datore di lavoro è obbligato a una scelta diversa solamente nel caso in



cui le esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire siano particolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza (cfr. Cass. n. 16801/2002).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza per aver ritenuto non provato il diritto al risarcimento del danno per l'illegittimo demansionamento e la dequalificazione sofferta presso l'unità di e per averne, in violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., escluso la prova in via presuntiva del predetto danno non patrimoniale.

Più in dettaglio, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del danno cagionatogli dall'illegittimo demansionamento, poiché il suo inquadramento gli avrebbe consentito di condurre mezzi di portata di molto superiori rispetto a quello da ultimo affidatogli, successivamente al trasferimento e per i sette mesi durante i quali questo era durato.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha correttamente affrontato la questione osservando come il Tribunale avesse ritenuto da un lato provato che da mansioni di 3° livello super fossero state affidate, ad un certo punto e per la limitata durata del trasferimento, mansioni di livello 3°; ha poi statuito che, incombendo su parte datoriale la prova dell'esatto adempimento e non avendo questa dimostrato una valida ragione per avere affidato allo mezzi che potevano essere condotti con un inferiore inquadramento, la prova della dequalificazione professionale doveva ritenersi raggiunta, aggiungendo, tuttavia, che "anche qui vale(va) il medesimo principio già utilizzato per il danno esistenziale da trasferimento".

A maggior chiarimento del suo convincimento ha affermato che l'adempimento datoriale era stato già sanzionato con l'obbligo di corrispondere la medesima retribuzione prevista per il superiore inquadramento, mentre non poteva ritenersi connaturata alla violazione un danno risarcibile; sicché in mancanza di apposita

dimostrazione nulla poteva riconoscersi al lavoratore.

Così argomentando, la Corte territoriale si è uniformata ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno (Cass. n. 29832/2008).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 c.c. e 432 c.p.c. da parte della sentenza impugnata per avere escluso anche la liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'illegittimo trasferimento ed all'illegittimo demansionamento.

La censura è infondata se sol si considera che la normativa richiamata trova applicazione nel caso in cui il danno sia dimostrato nel suo verificarsi ma non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nella specie, la Corte d'appello, come appena osservato, ha escluso il diritto dello al risarcimento del danno perché non lo ha ritenuto provato. Ne discende che non poteva liquidare in via equitativa un danno del quale non vi era prova.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova e di confessione sia giudiziale provocata mediante interrogatorio formale che spontanea (artt.2697, 2730, 2734 c.c., 228 e 229 c.p.c.), da parte della impugnata sentenza, per avere ritenuto non provato il diritto del ricorrente alle differenze i retributive per le ore lavorate a titolo di straordinario nonostante la confessione sul punto del datore di lavoro.

Con il sesto si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto non provato il diritto del ricorrente alle differenze retributive per le ore lavorate a titolo di straordinario.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 11 del CCNL spedizione e trasporto merci per non avere la Corte territoriale, sempre in relazione allo straordinario, considerato le risultanze del foglio di registrazione del disco cronotachigrafo e/o degli altri documenti di viaggio e per non avere tratto argomenti di ulteriore prova dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di produrre i restanti dischi cronotachigrafici in suo possesso ed oggetto dell'ordine di esibizione impartitogli.

Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 214, 215 e 216 c.p.c., per non avere ritenuto che il doc.6 di controparte - ad oggetto "dichiarazione in ordine al pagamento forfetario trasferta/straordinario"- era stato disconosciuto in sede di prima udienza del giudizio di primo grado, e che in merito allo stesso controparte non aveva

avanzato alcuna istanza di verificaione *ex art.216 c.p.c.* e, "comunque sulla omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui respinge definitivamente la domanda retributiva del ricorrente sulla base delle risultanze del documento avversario".

Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1418 e 1335 c.c. e/o del'art.1418 1° comma c.c. e/o del combinato disposto degli artt.1418 il comma e 1346 c.c. e/o sulla omessa motivazione della sentenza impugnata circa una questione decisiva e controversa, per non avere la Corte d'appello ritenuta la nullità e/o l'invalidità e/o la inefficacia degli accordi di forfezzazione delle indennità di trasferta e degli straordinari né minimamente motivato sul punto.

Con il decimo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 - 9° e 10° comma CCNL spedizione e trasporto merci, e/o sulla omessa motivazione della sentenza impugnata circa una questione decisiva e controversa, per non avere la Corte d'appello ritenuto l'assoluta inefficacia delle dichiarazioni di compenso a forfait delle indennità di trasferta e degli straordinari, né minimamente motivato sul punto.

Le censure, da trattarsi congiuntamente, riguardando pretese retributive, con particolare riferimento allo "straordinario," non possono trovare accoglimento, avendo la Corte territoriale dato conto delle sue determinazioni riguardanti le censure formulate dallo e reiterate in questa sede.

Invero, la Corte di merito, dopo avere osservato che lo , su cui incombeva l'onere della prova *ex art. 2697 c.c.*, riteneva di avere dimostrato il suo diritto, con la produzione dei cronotachigrafi, dei rapportini personali e tramite le testimonianze, è passata ad esaminare il valore probatorio da attribuire a detti elementi.

Anzitutto -ha rilevato il Giudice d'appello- quanto ai dischi cronotachigrafi, che

peraltro erano stati prodotti in copia, occorreva evidenziare –in replica all’assunto del lavoratore-, che nessun onere parte appellata aveva di produrre gli originali e nessuna conseguenza di tipo processuale gli poteva perciò essere addebitata, essendo sufficiente il riconoscimento, nella specie effettuato, della conformità agli originali, per svilarne la valenza.

Peraltro -ha soggiunto la Corte-, gli indicati dischetti, non essendo “lo specchio esatto della quantità del lavoro prestato, poiché riproducono meccanicamente i momenti di accensione e spegnimento del mezzo sul quale montano”, rimessi alla volontà dell’autista, che ben può “lasciare acceso il mezzo andare a giocare a carte o dormirci dentro”, non sono sufficienti, da soli –senza, cioè, che le loro risultanze siano corroborate da elementi diversi e concordanti- a fornire la prova della quantità di prestazione, ancor meno se prodotti in copia e se la controparte li abbia formalmente disconosciuti.

Così argomentando, la Corte territoriale si è posta in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 cod. civ., né dell’effettuazione del lavoro, e dell’eventuale straordinario, né dell’effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori. Tale giudice, accertata, alla stregua degli elementi suindicati, l’effettuazione della prestazione lavorativa (ordinaria o straordinaria), può invece desumere dalle memorizzazioni emergenti dai

dispositivi anzidetti le specifiche entità delle prestazioni lavorative, anche a titolo di straordinario, eventualmente ricorrendo, per la determinazione del relativo corrispettivo, ad eventuali accertamenti tecnici e salva, in ipotesi di perdurante incertezza al riguardo, la possibilità di procedere in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ. (Cass. n. 16098/2001).

Né –prosegue la Corte territoriale- elementi a sostegno della validità delle risultanze dei dischi cronotachigrafi potevano essere utilizzati i rapporti giornalieri, trattandosi di documenti a loro volta compilati dalla parte che intende avvalersene, e quindi inidonei a costituire prova in suo favore; e se era vero che il datore di lavoro non li aveva mai contestati, era altrettanto vero che non ne aveva mai tenuto conto alcuno, come affermato da entrambe le parti.

Nè ausilio di alcun tipo veniva dalle prove testimoniali assunte, posto che nessun teste aveva saputo riferire gli orari di lavoro dello S , sicché non poteva ritenersi raggiunta prova alcuna della effettuazione dello straordinario, e tale nemmeno con l'ausilio dei conteggi, inutilizzabili, in quanto elaborati sulla base delle dichiarazioni dello stesso S .

Neppure era esatto, quanto sostenuto dal lavoratore, secondo cui non occorreva attardarsi sulla prova fornita poiché parte datoriale aveva riconosciuto lo straordinario nella misura da lui indicata, considerato che sin dalla memoria di costituzione la ditta aveva contestato gli orari di lavoro denunciati dall'appellante, ed anzi aveva affermato che non li conosceva e che avendo convenuto un pagamento forfettario di trasferta e straordinario se ne era sempre disinteressata.

Pertanto, anche se risultava ammesso, per quanto non di diretta conoscenza, che S aveva effettuato dello straordinario, era stato anche affermato l'effettuazione di adeguato pagamento.

Osserva la Corte che l'iter argomentativo del Giudice a quo risulta immune dalle censure formulate, assorbendo, peraltro, ogni ulteriore doglianza.



Devesi, in proposito, rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5 c.p.c.) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni — svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento — con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere — secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n.13045/97)— dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto — consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) — non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione

assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio,
liquidate in € 50,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge.

Roma, 30 gennaio 2013.

Il Consigliere est.

Verelli

Il Presidente

Carrozzini

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Salaggi
Depositato in Cancelleria
oggi, 14 MAG 2013



Il Funzionario Giudiziario

Virgilio Salaggi